COMUNE DI CANTELLO
PROVINCIA DI VARESE
P.IVA 00404280125
Tel. 0332/419126 * Fax 0332/418508

REGOLAMENTO

DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 64/99

Art. 1
Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

2. Le disposizioni del Regolamento sono volta ad individuare le entrate, a disciplinare le attività di liquidazione, di riscossione, di contenzioso, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Art. 2
Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali individuano i tributi di partenza del Comune, le fattispecie imponibili , i soggetti passivi, le aliquote massime.

2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3
Regolamentazione delle entrate

1. E' facoltà del Comune adottare per ogni entrata, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.

2. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art 4
Forme di gestione delle entrate

1. L'amministrazione Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente anche in modo disgiunto per quanto riguarda la liquidazione, l'accertamento e la riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446:

a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri Enti Locali, ai sensi degli artt. 24, 25, 26, 28 della Legge 08.06.1990, n. 142;
b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della Legge 08.06.1990, n. 142;
c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22, comma 3, lettera e) della Legge 08.06.1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'ambo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446;
d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28.01.1988, n. 43° ai soggetti iscritti nell'ambo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.

3. E' esclusa ogni partecipazione diretta dagli Amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli Organi di gestione delle Aziende, nonché delle Società miste costituite o partecipate.

Art. 5
Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i Funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate.

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate laddove previsto, anche quando il servizio sia stato affidato ai terzi.

3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione,

l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 6
Attività di verifica e controllo

1. E’ obbligo del Comune o del soggetto delegato o del concessionario verificare che quanto dichiarato e corrisposto da che è tenuto a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.
 I Responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell’utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell’esercizio dell’attività istruttoria trovano applicazione i princìpi stabiliti dalla Legge 07.08.1990, n. 241.

3. In particolare il Funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell’utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

4. Il Funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell’inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

Art. 7
Modalità di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali

1. L’attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune o del Concessionario nella piena osservanza dei princìpi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino, mediante pubblicazione presso l’Albo Pretorio delle tariffe delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.
 Presso l’ufficio competente è istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini le informazioni e chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.

2. I tributi comunali da corrispondere da parte dei cittadini sia in base a versamento spontaneo che da avviso di liquidazione od accertamento sono evasi seguendo le modalità previste dalla normativa vigente relativa al pagamento del tributo.
 Le stesse modalità valgono per la riscossione delle entrate patrimoniali, ad eccezione dei diritti di segreteria che vengono versati in modo virtuale all'Ufficio competente.

3. Per il ritardato pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali, si applicano gli interessi previsti dalla normativa vigente. Gli stessi interessi si applicano anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di somme corrispondenti, previa richiesta del Comune e non dovute.

4. L'interesse decorre dalla data del provvedimento che ha autorizzato il rimborso a seguito di richiesta esplicita del contribuente.

Art. 8
Riscossione coattiva

1. Alla riscossione coattiva il Comune procede, mediante ruolo predisposto e sottoscritto dal Funzionario responsabile.
 E' attribuita al Funzionario responsabile o ai soggetti di cui all'art. 4, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate.

2. E' stabilito in L. 20.000.= il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate.

3. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose, in materia di entrate tributarie e patrimoniali, il Funzionario responsabile del Comune è abilitato alla rappresentanza dell'Ente e a stare in giudizio con l'assistenza di un difensore nominato con atto della Giunta Comunale.

Art. 9
Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento motivato del Funzionario responsabile del servizio, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
b) valore della lite;
c) costo della difesa;
d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il Funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi:

a) doppia imposizione;
b) errore di persona;
c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.